



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 05/02/2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI DOSOLO.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **11:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI DOSOLO.

La GIUNTA COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale:

- il comma 1 dell'art. 39, rubricato "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time", della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- il comma 1 dell'art. 91, rubricato "Assunzioni", del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (cosiddetto TUEL), il quale recita testualmente: "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Richiamato inoltre l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale stabilisce:

- al comma 2, che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo D.Lgs. n. 165/2001; e che il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- al comma 6, che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al medesimo art. 6 non possono assumere nuovo personale;

Visto l'art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che con decreti di natura non regolamentare, adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Considerato che l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, quale condizione necessaria per effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", il quale recita testualmente: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Visto inoltre l'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", il quale recita testualmente: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi";

Atteso che l'art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche definite con decreto del 8 maggio 2018, emanato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della salute;

Evidenziato che il paragrafo 8.4, intitolato "Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti", del Principio contabile applicato concernente la programmazione, di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., prevede che, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considera approvato, in quanto contenuto nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le disposizioni di seguito riportate, che disciplinano le capacità assunzionali dei comuni ed i limiti della spesa del personale;

Richiamato in particolare il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto "Decreto Crescita", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale detta, all'art. 33, comma 2, una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei comuni, introducendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Visto pertanto il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale recita testualmente: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto il decreto del 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Accertato che le disposizioni del citato D.M. 17 marzo 2020 si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, come disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto

medesimo;

Preso atto che il D.M. 17 marzo 2020:

- all'art. 4, determina per i comuni che, come il Comune di Dosolo, rientrano nella fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti, il valore del 27,20% quale valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del decreto medesimo;
- all'art. 5, individua le percentuali massime di incremento annuale del personale in servizio per il periodo 2020/2024;
- all'art. 6, individua i valori soglia di rientro della maggiore spesa di personale;

Vista la circolare 13 maggio 2020, a firma congiunta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, avente finalità esplicativa del D.M. 17 marzo 2020;

Visto altresì il decreto del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, titolato "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", il quale, all'art. 3, comma 2, prevede che, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, relativamente alla spesa per le convenzioni di segreteria comunale, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;

Evidenziato nella tabella che segue il rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti del Comune di Dosolo, calcolato secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 17/03/2020, al fine di verificare il rispetto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto:

Tabella di verifica del rispetto del valore soglia D.M. 17/03/2020		
Descrizione		Importi
impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (A)*		€. 439.751,26
media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata:		
entrate correnti rendiconto anno 2018	(+)	€. 1.737.677,45
entrate correnti rendiconto anno 2019	(+)	€. 1.630.775,74
entrate correnti rendiconto anno 2020	(+)	€. 1.866.614,47
F.C.D.E. bilancio 2020	(-)	€. 6.000,00
totale		€. 5.229.067,66
media (B)		€. 1.743.022,55
rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti (C=A/B)		25,23%
valore soglia comuni da 3.000 a 4.999 abitanti (D)		27,20%
limite massimo di spesa del personale (E=B*D)		€. 474.102,13

*compresa la quota a carico del Comune di Dosolo per la convenzione di segreteria comunale.

Preso atto che per il Comune di Dosolo il rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 25,23%, ed è quindi inferiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 17/03/2020;

Atteso che è dunque possibile incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (ad oggi, il Rendiconto 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14/05/2021), per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia del 27,20%, ed in definitiva fino ad Euro 474.102,13;

Evidenziato tuttavia che l'art. 5 del D.M. 17/03/2020 stabilisce che:

- fino al 31 dicembre 2024 i comuni possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2 del decreto medesimo, in misura non superiore al valore percentuale indicato per fascia demografica nella tabella 2 del decreto stesso, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto;
- per il periodo 2020/2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla predetta tabella 2, fermo restando il limite di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto stesso, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale ed il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Visto il parere della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 12454 del 15 gennaio 2021, secondo cui i resti assunzionali dei cinque anni precedenti il 2020 possono essere utilizzati solo in alternativa alla capacità assunzionale definita dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. 17/03/2020, se più favorevoli, e non in aggiunta;

Evidenziato quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa del personale, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.M. 17/03/2020, sono quelli indicati nel prospetto che segue:

Spesa del personale anno 2018	Percentuale massima annuale di incremento (Tab. 2 art. 5 D.M. 17/03/2020)	Anno	Importo	Totale
€. 498.583,03	26%	2022	€. 129.631,59	€. 628.214,62
€. 498.583,03	27%	2023	€. 134.617,42	€. 633.200,45
€. 498.583,03	28%	2024	€. 139.603,25	€. 638.186,28

Dato atto che per il Comune di Dosolo gli incrementi massimi annui della spesa del personale del triennio 2022/2024 non sono applicabili in quanto determinerebbero una spesa del personale superiore al limite massimo pari ad Euro 474.102,13;

Atteso che dev'essere inoltre rispettata, per la verifica del tetto di spesa di personale, la disciplina definita dall'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in base alla quale l'Ente deve

assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge n. 114/2014;

Accertato che, per la verifica suddetta, il triennio da prendere in considerazione è il 2011/2013, con riferimento al quale la spesa media di personale del Comune di Dosolo risulta pari ad Euro 473.230,00;

Elencate di seguito le condizioni previste dalla normativa vigente per poter procedere ad assunzioni di personale, ossia che il Comune di Dosolo:

- non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 242, comma 1, del TUEL, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario allegata al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14/05/2021;
- come risulta da attestazione allegata al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 (ultimo rendiconto approvato), ha rispettato i tempi di pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- ha approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14/05/2021 (ultimo consuntivo approvato);
- ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2021 il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati, nonché la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione semplificato 2022/2024;
- ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2021 il piano della performance, il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano esecutivo di gestione del triennio 2022/2024;
- ha deliberato di avvalersi, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del TUEL (deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2019);
- per l'anno 2020 ha rispettato l'obiettivo del saldo di finanza pubblica, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione 2020;
- ha provveduto, con esito positivo, all'invio alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Rendiconto 2020 in data 07/06/2021 e del Bilancio di previsione 2022/2024 in data 04/01/2022;
- ha provveduto, con esito positivo, in data 08/11/2021 alla trasmissione alla BDAP della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2019 concernente la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato; la medesima deliberazione era già stata inviata alla Corte dei Conti tramite il portale "Con.Te" in data 04/11/2019;
- è in procinto di approvare il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità, previsto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Considerato che nella sezione "Programmazione triennale del fabbisogno di personale" della nota di aggiornamento al D.U.P. Semplificato 2022/2024, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 20/12/2021, unitamente al bilancio di previsione 2022/2024, veniva:

- preliminarmente attestata l'inesistenza di situazioni di eccedenza o di soprannumero di personale rispetto alla dotazione organica vigente, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
- previsto, con riferimento all'anno 2022, il collocamento a riposo con diritto a pensione di n. 1 esecutore amministrativo di categoria B, posizione economica B8 (ultimo giorno di servizio: 31/05/2022) e, conseguentemente, di procedere ad una

nuova assunzione mediante indizione di procedura selettiva o mediante scorrimento di graduatoria in corso di validità di altro ente;

Ritenuto di modificare la programmazione del fabbisogno di personale del triennio 2022/2024, inserita nella nota di aggiornamento del D.U.P. Semplificato 2022/2024, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2021, prevedendo:

➤ per l'anno 2022:

- la conferma del collocamento a riposo con diritto a pensione di n. 1 esecutore amministrativo di categoria B, posizione economica B8, in servizio presso il Settore Amministrativo (ultimo giorno di servizio: 31/05/2022);

- la trasformazione, a far data dal 1 giugno 2022, del posto di Esecutore a tempo pieno di categoria B, posizione economica B1, in Istruttore amministrativo a tempo pieno, di categoria C, posizione economica C1, come da prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

- l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in seguito a svolgimento di concorso pubblico, di n. 1 Istruttore amministrativo, di categoria C, posizione economica C1, da assegnare ai servizi demografici e segreteria - Settore Amministrativo, a far data dal 1° giugno 2022, subordinatamente all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria, da esperire ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

➤ per gli anni 2023 e 2024: nessuna assunzione e/o cessazione di personale allo stato attuale;

Accertato che, in conseguenza della predetta modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, la spesa di personale rimane sostanzialmente invariata rispetto a quella prevista sulla base della programmazione del fabbisogno di personale inserita nella nota di aggiornamento del DUP Semplificato 2022/2024, e pari ad Euro 470.300,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, non dovendosi rilevare maggiori oneri finanziari da sostenere;

Rilevato inoltre che le spese del personale del Comune di Dosolo previste nel triennio 2022/2024, e pari ad Euro 470.300,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, rispettano il limite massimo della spesa di personale, calcolato in complessivi Euro 474.102,13, secondo quanto stabilito dal D.M. 17/03/2020, attuativo della nuova disciplina delle capacità assunzionali dei comuni introdotta dal comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Rilevato infine che le spese del personale del Comune di Dosolo previste nel triennio 2022/2024 rispettano la disciplina definita dall'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avendo la seguente incidenza:

Descrizione	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101	€ 497.194,00	€ 470.300,00	€ 470.300,00	€ 470.300,00
Spese macroaggregato 103	€ 1.598,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Irap macroaggregato 102	€ 30.455,00	€ 32.005,00	€ 32.005,00	€ 32.005,00
Altre spese: reisc. imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare				

Totale spese di personale (A)	€ 529.247,00	€ 505.605,00	€ 505.605,00	€ 505.605,00
(-) Componenti escluse (B)	€ 56.017,00	€ 77.541,51	€ 77.541,51	€ 77.541,51
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 473.230,00	€ 428.063,49	€ 428.063,49	€ 428.063,49
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562				

Accertato che la modificazione del programma triennale del fabbisogno di personale di che trattasi garantisce il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, come determinati nel prospetto allegato al bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2021;

Precisato che, a seguito di tale revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla verifica fatta del contingente del personale in servizio, non emergono situazioni di personale in esubero;

Verificato che il comma 8 dell'art. 3, rubricato "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione", della legge 19 giugno 2019, n. 56, recita testualmente: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001" (ossia le procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse);

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, unitamente all'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio (allegato B);

Ritenuto di demandare al Segretario Comunale ed al Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, la predisposizione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento ed all'avvio delle procedure selettive, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura del posto suindicato;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso del Segretario Comunale – Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, limitatamente al procedimento in oggetto, nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, per quanto di competenza ;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

delibera

1) Di provvedere, per i motivi esposti in premessa, a modificare la programmazione del fabbisogno di personale del triennio 2022/2024, inserita nella nota di aggiornamento al DUP Semplificato 2022/2024, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2021, prevedendo:

➤ per l'anno 2022:

- la conferma del collocamento a riposo con diritto a pensione di n. 1 esecutore amministrativo di categoria B, posizione economica B8, in servizio presso il Settore Amministrativo (ultimo giorno di servizio: 31/05/2022);

- la trasformazione, a far data dal 1 giugno 2022, del posto di Esecutore a tempo pieno di categoria B, posizione economica B1, in Istruttore amministrativo a tempo pieno, di categoria C, posizione economica C1, come da prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

- l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in seguito a svolgimento di concorso pubblico, di n. 1 Istruttore amministrativo, di categoria C, posizione economica C1, da assegnare ai servizi demografici e segreteria -Settore Amministrativo, a far data dal 1° giugno 2022, subordinatamente all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria, da esperire ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

➤ per gli anni 2023 e 2024: nessuna assunzione e/o cessazione di personale allo stato attuale;

2) Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta i limiti in ordine alla spesa di personale ed alle facoltà assunzionali imposti, rispettivamente, dall'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

3) Di dare atto che, a seguito di tale revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla verifica fatta del contingente del personale in servizio, non emergono situazioni di personale in esubero;

4) Di dare atto che sul presente provvedimento è stata acquisita l'asseverazione del Revisore Unico dei conti sul rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, resa ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, unitamente al parere favorevole ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 (allegato B);

5) Di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali di categoria per la prescritta informazione;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

7) Di trasmettere il presente programma triennale dei fabbisogni di personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente

nel portale "SICO", ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, e secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

8) Di demandare al Segretario Comunale ed al Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, la predisposizione di tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

Successivamente, stante l'urgenza di assicurare il perfezionamento dei provvedimenti conseguenti,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **6** del **05.02.2022**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA



COMUNE DI DOSOLO

PIANTA ORGANICA MODIFICATA

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

CAT	AREA AMM.VA PROFILI PROFESSIONALI	AREA CONTABILE PROFILI PROFESSIONALI	AREA TECNICA PROFILI PROFESSIONALI	AREA SOCIO- ASSISTEN- ZIALE PROFILI PROFESSIONALI	AREA CULTURALE PROFILI PROFESSIONALI	AREA VIGILANZA PROFILI PROFESSIONALI	POSTI IN ORGANICO TEMPO PIENO	POSTI IN ORGANICO TEMPO PARZIALE	POSTI VACANTI	TOT.
D1		N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO	N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO				2	0	1	2
C1	N.1 ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI N. 1 ISTRUTTORE SEGRETERIA N. 1 ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI PART-TIME N. 1 ISTRUTTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA	N. 1 ISTRUTTORE SERVIZIO PERSONALE E CONTABILITA'	N. 1 ISTRUTTORE GEOMETRA	N. 1 ISTRUTTORE SERVIZI SOCIALI	N. 1 ISTRUTTORE BIBLIOTECA PART-TIME (vacante)	N. 1 VIGILE (vacante) N. 1 VIGILE-MESSO	8	2	2	10
B3			N. 1 ESECUTORE (vacante)				1	0	1	1
B1	N. 1 ESECUTORE PART- TIME		N. 2 ESECUTORI N. 1 SEPPELLITORE				3	1	0	4
TOTALE							14	3	4	17

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

Verbale n. 02 del 02/02/2022

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 24/01/2022, AVENTE AD OGGETTO "ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI DOSOLO".

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti, dott. Paolo Ferrarini, esamina la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/01/2022, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione modifica al programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e rideterminazione dotazione organica del Comune di Dosolo";

Premesso che:

- l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 3, comma 10-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Visto il decreto del 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge n. 114/2014;

Considerato che con la proposta di deliberazione n. 46 del 24/01/2022 la Giunta Comunale intende modificare il programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, già inserito nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2022/2024, prevedendo:

- per l'anno 2022:

- la conferma del collocamento a riposo con diritto a pensione di n. 1 esecutore amministrativo di categoria B, posizione economica B8, in servizio presso il Settore Amministrativo (ultimo giorno di servizio: 31/05/2022);
- l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, in seguito a svolgimento di concorso pubblico, di n. 1 Istruttore Servizi Demografici e Segreteria, di categoria C, posizione economica C1, presso il Settore Amministrativo, a far data dal 1° giugno 2022, subordinatamente all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria, da esperire ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - per gli anni 2023 e 2024: nessuna assunzione e/o cessazione di personale allo stato attuale;

Atteso che, in conseguenza della predetta modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale, viene rideterminata la dotazione organica del Comune di Dosolo, da ultimo modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 01/12/2015, prevedendo la trasformazione del posto di Esecutore a tempo pieno di categoria B, posizione economica B1, presso il Settore Amministrativo, in Istruttore Servizi Demografici e Segreteria a tempo pieno, di categoria C, posizione economica C1;

ACCERTA

- a) che la copertura finanziaria della modifica del programma triennale del fabbisogno di personale è assicurata dai fondi stanziati nel bilancio di previsione 2022/2024;
- b) che viene rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;
- c) che le spese del personale del Comune di Dosolo previste nel triennio 2022/2024 rispettano la disciplina definita dall'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) che risulta garantito il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Tutto ciò premesso e considerato;

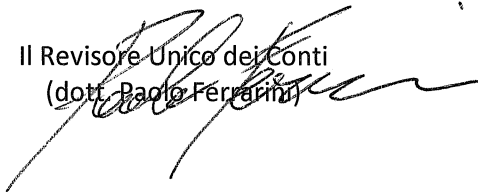
ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/01/2022, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione modifica al programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e rideterminazione dotazione organica del Comune di Dosolo".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dosolo, lì 02/02/2022.

Il Revisore Unico dei Conti
(dott. Paolo Ferrarini)





COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2022 / 46

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI DOSOLO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/02/2022

IL RESPONSABILE

BORGHI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2022 / 46

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI DOSOLO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- ☐ è dotata di copertura finanziaria;
- ☐ non necessita di copertura finanziaria;
- ☐ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- ☐ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni

Lì, 05/02/2022

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 05/02/2022

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI DOSOLO.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 19/02/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 05/02/2022

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI DOSOLO.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/02/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 26/02/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)